



Invalidi civili parziali e attività lavorativa cumulo ancora possibile

L'INPS sulla base di varie sentenze aveva, [con messaggio N° 3495 del 2021](#), applicato in modo restrittivo la norma della legge che prevedeva l'incumulabilità assoluta dei redditi da lavoro di pendente con la titolarità dell'assegno di invalidità per gli invalidi parziali (invalidità compresa tra il 74 e il 99%).

La cosa aveva fatto rumore in quanto impediva agli invalidi parziali di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche di tipo sociale ed orientata al recupero dell'invalido.

Fortunatamente è intervenuto il Parlamento che con la legge n. 215/2021 di conversione del dl n. 146/2021 (21 dicembre 2021) – art. 12 ter, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che :

“si intende soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell'assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui (per il 2021)”.

L'INPS con proprio [messaggio n° 4689 del dicembre 2021](#) rivede le sue posizioni e da istruzioni per l'applicazione della nuova norma.

Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtù del precedente orientamento saranno riesaminate d'ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.





Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/it/)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"